

D.M. Sviluppo Economico
22.01.2008 n. 37

in vigore dal 27 marzo 2008

**Riordino delle disposizioni in
materia di attività di
installazione degli impianti
all'interno degli edifici**



Principali novità

- ✓ Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a ogni edificio civile e non e ad ogni sua pertinenza
- ✓ Classificazione degli impianti con integrazioni e accorpamenti
- ✓ Requisiti tecnico-professionali più selettivi
- ✓ Avvio dell'attività alla CCIAA all'A.I.A. con D.I.A.
- ✓ Progettazione obbligatoria degli impianti (professionista/installatore)
- ✓ Semplificazione: deposito Di.Co. allo sportello unico
- ✓ Ruolo peritale dell'installatore artigiano
- ✓ Dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.)

Imprese già in Attività

- ✓ tutte le imprese in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge n. 46/90, che esercitavano attività di impiantistica al 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del regolamento), sono abilitate di diritto ai sensi del D.M. 37/2008 sulla base dell'iscrizione al registro imprese o all'albo delle imprese artigiane o, comunque, dell'attività effettivamente svolta
- ✓ l'aggiornamento dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane avverrà d'ufficio, senza pagamento della tassa di concessione governativa

Parere C.R.A. 25 06 2008

Ambito di applicazione (Art. 1 co. 1)

- ✓ la nuova disciplina **si applica a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, qualora siano collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze:**
 - immobili pubblici, ad uso industriale, produttivo, artigianale, commerciale, agricolo o ad altri usi: edifici di culto, scuole, luoghi di cura, magazzini ecc.
 - **pertinenze:** ai sensi dell'art. 817 C.C., sono "*le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa*", anche se esistenti su spazi esterni all'edificio ma comunque destinati in modo strutturale al suo servizio
- ✓ già previsto in passato per gli impianti elettrici (D.P.R. 447/1991), invece la legge n. 46/1990, per gli impianti non elettrici, prevedeva l'applicazione soltanto agli "edifici adibiti ad uso civile"
- ✓ il D.M. 37/08 **non si applica** ad impianti o parti di essi soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione di normativa comunitaria o specifica (es. ferrovie o spazi militari)

Ampliamento di applicazione

- ✓ **le imprese**, iscritte all’A.I.A. o al R.I. al 27 marzo 2008, che svolgevano l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti **in precedenza esclusi dal campo di applicazione della Legge n. 46/90** (industriale, produttivo ecc.) hanno diritto di:
 - a. continuare a svolgerla
 - b. conseguire il riconoscimento dell’abilitazione per l’esercizio delle attività classificate nel D.M. 37, tenuto conto dello stato di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane, anche al fine di individuare il profilo professionale del responsabile tecnico da designare
- ✓ il riconoscimento avverrà d’ufficio, con una **“traslazione automatica”** delle abilitazioni alle imprese, senza adempimenti burocratici o cartacei (es. richiesta di certificazioni o fatture di installazioni eseguite o di acquisto di componenti installati) o il conseguimento di titoli di studio
- ✓ questa fattispecie **non coinvolge le imprese di installazione di impianti elettrici**, in quanto il D.P.R 447/91 già estendeva l’applicazione della Legge 46/90 a tutti questi impianti, indipendentemente dalla destinazione d’uso degli edifici nei quali erano installati

Classificazione degli impianti (art. 1)

- a) impianti di produzione, *trasformazione*, trasporto, distribuzione, utilizzazione **dell'energia elettrica**, impianti di *protezione contro le scariche atmosferiche*, nonché gli *impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere*;
- b) impianti **radiotelevisivi**, le **antenne** e gli **impianti elettronici in genere**;
- c) impianti di **riscaldamento**, di **climatizzazione**, di **condizionamento e di refrigerazione** di qualsiasi natura o specie, *comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali*;
- d) impianti **idrici e sanitari** di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la **distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo**, *comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*;
- f) impianti di **sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili**;
- g) impianti di **protezione antincendio**

Definizione di Impianto Elettrico

✓ **CLASSIFICAZIONE:**

- ✓ **impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica**

✓ **DEFINIZIONE:**

- ✓ *1) i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere;*
- ✓ *2) impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale;*
- ✓ *3) impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché*
- ✓ *4) quelli posti all'esterno di edifici se collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici (es. impianti luminosi pubblicitari)*
- ✓ **cui vengono accorpati gli “impianti di protezione contro le scariche atmosferiche”**

Automazione Porte e Cancelli

✓ **CLASSIFICAZIONE:**

- ✓ **inseriti nell'ambito degli impianti elettrici -lett. a)-**

✓ **CHIARIMENTI:**

- 1) non rientrano i meri produttori della “macchina” intesa come porta, cancello o simili, ma solo coloro che ne fanno l’installazione;
- 2) **a tutte le imprese** che, *in vigore della legge n. 46/90* hanno **dichiarato di esercitare l’attività** di automazione di porte e cancelli, **verrà riconosciuta la lettera a) del D.M. 37/08**, anche nel caso in cui risultassero abilitate ai sensi della lettera b) della legge 46/90
- 3) **le imprese** abilitate ai sensi della *lettera a) della legge 46/90*, ma che **non hanno mai dichiarato di svolgere l’attività** di automazione di porte e cancelli, **potranno precisarne l’effettivo esercizio dell’attività, dimostrandolo** con fatture di lavori eseguiti
- 4) **le imprese** abilitate genericamente ai sensi della *lettera b) della legge n. 46/90*, che intendano automatizzare porte e cancelli, **dovranno presentare una D.I.A.** con riferimento alla specifica “voce” della lettera a) del D.M. 37/08, dimostrando il possesso dei prescritti requisiti professionali in capo al R.T.

Definizione di Impianto Elettronico

✓ **CLASSIFICAZIONE:**

- ✓ **impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere**

✓ **DEFINIZIONE:**

- ✓ *le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa* alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico;
- ✓ ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli **impianti telefonici e di telecomunicazione** interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente

Definizione di Potenza Impegnata

✓ **DEFINIZIONE:**

- ✓ *è il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con il fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati*
- ✓ *perciò, se il fornitore di energia elettrica attiva una fornitura sino a 6 Kw, ma nell'edificio sono installati pannelli solari capaci di produrre complessivamente, ad es. 10 Kw, la potenza da considerare, anche ai fini della progettazione (si veda oltre), è quella di 10 Kw*

Abilitazione per particolari impianti

✓ Impianti fotovoltaici:

- ❖ le imprese che svolgono attività di installazione di pannelli fotovoltaici rientrano nella lettera a) del D.M. 37

✓ Pannelli solari termici:

- ❖ gli installatori di tali impianti devono essere in possesso dell'abilitazione di cui alla lettera c) limitata agli impianti di riscaldamento, e lettera d), senza limitazione alcuna

✓ Impianti di condizionamento mediante sistema “split”:

- ❖ gli installatori di tali impianti, composti da unità separate (split) interne ed esterne in modo fisso, richiede la duplice abilitazione per la lettera a) del D.M. 37/08, limitata almeno agli impianti di distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica e per la lettera c), con eventuale limitazione agli impianti di climatizzazione e di condizionamento

Parere C.R.A. 25 06 2008

Imprese Abilitate

- ✓ gli impianti possono essere installati ed essere oggetto di manutenzione solamente da parte di IMPRESE ABILITATE, con all'interno un soggetto in possesso dei requisiti professionali (il responsabile tecnico - R.T.)
- ✓ per esercitare le attività di installazione di impianti, le imprese presentano la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) alla CCIAA
 - ✓ indicando specificatamente per quale LETTERA e quale VOCE, di quelle elencate (nell'art. 1) intendono esercitare l'attività e
 - ✓ dichiarando il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare
- ✓ le impresе non installatrici, purché abbiano all'interno uffici tecnici e R.T., sono autorizzate ad operare su impianti relativi esclusivamente alle proprie strutture e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il R.T. possiede i requisiti - non altri impianti

Responsabile tecnico

- ✓ le **imprese** “sono abilitate all’esercizio dell’attività di installazione se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante, ovvero il **responsabile tecnico**, da essi preposto con atto formale, è **in possesso dei requisiti professionali**” (rapporto esclusivo di **immedesimazione**):
 - **il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa**
 - **la qualifica é incompatibile con ogni altra attività continuativa**
- ✓ nelle **imprese artigiane**
 - ✓ il **responsabile tecnico** deve identificarsi con **l’imprenditore artigiano titolare di impresa individuale** o con **uno dei soci artigiani nel caso di società** con qualifica artigiana
- ✓ nelle **altre imprese**
 - ✓ il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una **forma di collaborazione** che consenta al "preposto responsabile tecnico" di **operare in nome e per conto dell'impresa**, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività

Requisiti tecnico-professionali

- ✓ i **requisiti di qualificazione professionale** sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi
 - ❖ sono aumentati i periodi di inserimento in imprese abilitate del settore, sia sotto forma di lavoro dipendente, sia da parte di soggetti in possesso di diplomi di maturità tecnica o professionale o di attestati di formazione professionale, nonché in forma di collaborazione tecnica continuativa, svolta da parte del titolare, del socio o del collaboratore familiare
- ✓ non è richiesto (come neanche nella L. 46/90) l'obbligo di superamento di uno specifico esame di abilitazione o accertamento dell'idoneità professionale

Requisiti tecnico-professionali (art. 4)

- a. **LAUREA** in materia tecnica specifica
- b. **DIPLOMA O QUALIFICA** di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore di attività, seguiti da **almeno due anni continuativi** (periodo di tempo senza nessuna interruzione) **alle dirette dipendenze di una impresa del settore** (in precedenza un anno); per le attività relative a **impianti idrici e sanitari** è sufficiente **1 anno di attività lavorativa**;
- c. **TITOLO O ATTESTATO** di formazione professionale, seguiti da **almeno quattro anni consecutivi** (periodo svolto in forma anche interrotta) **alle dirette dipendenze di una impresa del settore** (in precedenza due anni); per le attività relative a **impianti idrici e sanitari** **2 anni**;

Requisiti tecnico-professionali (art. 4)

- d. PRESTAZIONE LAVORATIVA alle dipendenze di una **impresa abilitata** nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore **per un periodo non inferiore a tre anni con qualifica di specializzato**, escluso l'apprendistato e il periodo svolto come operaio **qualificato**, nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti**
- sono validi i titoli di studio conseguiti all'estero (sia un paese UE che extra-UE), tramite riconoscimento del titolo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con DM specifico
 - in caso di lavoro svolto non a tempo pieno, il computo del periodo di inserimento è maggiorato proporzionalmente

Precisazioni in ordine ai requisiti

- ✓ il **titolare dell'impresa**, i **soci** ed i **collaboratori familiari** che hanno svolto le **prestazioni lavorative anche in forma di collaborazione tecnica continuativa** nell'ambito di imprese abilitate del settore **per un periodo non inferiore a sei anni si considerano in possesso dei requisiti tecnico-professionali**;

tale periodo è ridotto a **4 anni** (in precedenza tre anni) per le attività relative a **impianti idrici e sanitari**

- ✓ il **titolare dell'impresa**, i **soci** ed i **collaboratori familiari** hanno perciò la possibilità di conseguire il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali utili all'esercizio dell'attività, attraverso lo svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa effettuata nell'impresa mediante l'”***affiancamento***” ***continuo rispetto ad un responsabile tecnico abilitato*** operante nell'impresa stessa

Progettazione obbligatoria (art. 5)

- ✓ **il PROGETTO E' SEMPRE OBBLIGATORIO per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di tutti gli impianti**, ex lettere a), b), c), d) e), g) - (esclusa lett. f): ascensori e montacarichi, disciplinati da norme apposite)
- ✓ a seconda della tipologia e della potenza dell'impianto, il progetto **DEVE** essere redatto da un **professionista** iscritto negli albi professionali (ingegneri, periti), secondo la specifica competenza tecnica richiesta, oppure **PUO'** essere redatto dal **R.T. dell'impresa** di installazione
- ✓ **sono esclusi dall'obbligo di redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo: le installazioni per apparecchi per usi domestici** (es. collegamento a mezzo flessibile metallico di un piano cottura) **e la fornitura provvisoria di energia elettrica** per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della Di.Co. (art. 10 c2)

Progetto obbligatorio del professionista

✓ **impianti con obbligo di progetto del professionista iscritto agli albi secondo le specifiche competenze tecniche richieste**

- **per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 Kw o per utenze domestiche di singole unità abitative con superficie superiore a 400 mq**
- **se realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati con impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori**
(impianti ex lett. **a**) art. 1 D.M. 37/08)
- **impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione**
(impianti ex lett. **b**) art. 1 D.M. 37/08)

Progetto obbligatorio del professionista

✓ **impianti con obbligo di progetto del professionista iscritto agli albi secondo le specifiche competenze tecniche richieste**

- se relativi agli immobili adibiti ad **attività produttive**, al **commercio**, al **terziario** e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a **tensione superiore a 1000 V**, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in **bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw** o **qualora la superficie superi i 200 mq**
- se relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di **ambienti soggetti a normativa specifica CEI**, in caso di **locali adibiti ad uso medico** o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché **per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc**

(impianti ex lett. **a**) art. 1 D.M. 37/08)

Progetto obbligatorio del professionista

- ✓ **impianti con obbligo di progetto del professionista iscritto agli albi secondo le specifiche competenze tecniche richieste**
 - ✓ dotati di **canne fumarie collettive ramificate**, nonché impianti di **climatizzazione** per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o **superiore a 40.000 frigoriferi/ora**
(impianti ex lett. **c**) art. 1 D.M. 37/08)
 - ✓ di distribuzione e utilizzazione di gas combustibili con portata termica **superiore a 50 kw** o con canne fumarie collettive ramificate, o impianti con **gas medicali** per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio
(impianti ex lett. **e**) art. 1 D.M. 37/08)
 - ✓ **antincendio** se inseriti in un'attività soggetta al rilascio del **certificato prevenzione incendi** (es. garage oltre i 9 posti auto o locali con caldaie centralizzate a metano) e comunque, quando gli **idranti** sono in numero pari o **superiore a 4** o gli **apparecchi di rilevamento** sono in numero pari o **superiore a 10**
(impianti ex lett. **g**) art. 1 D.M. 37/08)

Forma e Contenuti del Progetto

- ✓ il **progetto predisposto dal professionista** deve contenere **gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici e una relazione tecnica** sulla **consistenza e tipologia** della installazione, trasformazione o ampliamento dell'impianto con particolare riguardo:
 1. **alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare** nel rispetto delle specifiche normative tecniche vigenti,
 2. **ai luoghi di installazione**, nonché
 3. **alle misure di prevenzione e sicurezza**
- ✓ se l'impianto progettato è **variato in corso d'opera**, il progetto presentato va **integrato con la necessaria documentazione tecnica** attestante le varianti e l'installatore, nella dichiarazione di conformità, dovrà fare riferimento sia al progetto che alle varianti

Forma e Contenuti del Progetto

- ✓ nel **progetto predisposto dal responsabile tecnico** dell'impresa, l'elaborato tecnico è costituito **almeno dallo schema dell'impianto** da realizzare, inteso come **descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire**, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera
- ✓ **non sono necessari disegni planimetrici**
- ✓ **ATTENZIONE**: non è più possibile dimensionare l'installazione in corso d'opera; l'installazione deve essere progettata formalmente prima dell'esecuzione

Realizzazione ed installazione (art. 5)

- ✓ **gli impianti devono essere realizzati secondo la regola dell'arte**, in conformità alla normativa vigente e le imprese installatrici sono responsabili della corretta esecuzione
- ✓ **regola dell'arte**: si intende la conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati dell'UE o che sono parti contraenti dell'accordo sullo SEE
- ✓ **non esiste più il livello di sicurezza equivalente** (ex art. 5 comma 5 del DPR 447/91 Regolamento della L. 46/90) nel caso in cui non vengano seguite le norme tecniche UNI e CEI

Dichiarazione di conformità (art. 7)

- ✓ la **Di.Co.** è l'elemento finale che attesta la corretta esecuzione dell'impianto alla “regola dell’arte”
- ✓ la conformità va valutata «in base alle norme vigenti al momento della realizzazione o dell'ultimo adeguamento dell'impianto»

Dichiarazione di conformità (art. 7)

- la **Di.Co.** fa parte dell'impianto (NON DEL RAPPORTO COMMERCIALE) e va consegnata al termine dei lavori
 - previa effettuazione delle *verifiche* previste dalla normativa vigente, comprese quelle *di funzionalità dell'impianto*
 - *tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto **
 - *deve indicare espressamente la “compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto”*
 - *attesta la conformità dell'impianto alla regola d'arte* (quindi alla normativa vigente), con precisa identificazione dell'installatore che lo ha realizzato e la conseguente possibilità di reperirlo nel futuro
 - *certifica in dettaglio come l'impianto è stato effettivamente realizzato* e il conseguente monito al committente della necessità che l'impianto venga mantenuto in condizioni di sicurezza o successivamente modificato solo da impresa qualificata

Dichiarazione di conformità

- ✓ * nelle **Di.Co.** e nel progetto deve essere espressamente **indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto**
- ✓ in caso di **accertata non compatibilità tecnica**
 1. si deve “crearla” con apposito adeguamento dell'impianto
 2. non si potrà invocare una limitazione di responsabilità dell'impresa installatrice al “solo intervento eseguito”
- ✓ la **Di.Co.** per ditte installatrici allegata al DM non presenta la firma di ricevuta da parte del cliente e la prova di consegna allo sportello unico per l'edilizia
- ✓ **È INDISPENSABILE** che l'impresa di installazione integri tale stampato con elementi che comprovino la regolare consegna della documentazione a questi due soggetti

Dichiarazione di conformità

- una **Di.Co.** completa e dettagliata è l'unico strumento che circoscrive con precisione la responsabilità dell'installatore e può dimostrare quanto fatto e solleva da responsabilità da possibili manomissioni

più una **Di.Co.**
è completa e
dettagliata, più
l'installatore di
impianti può
dormire sonni
tranquilli



Dichiarazione di rispondenza (art. 7 co. 6)

- ✓ chi, dopo l'entrata in vigore del decreto, non sia in possesso della dichiarazione di conformità, *la sostituisce con una **Dichiarazione di Rispondenza dello stato dell'impianto alla regola d'arte** rilasciata, rispettivamente:*
 - ✓ **da un professionista abilitato** ed iscritto all'Albo che abbia esercitato la professione per almeno 5 anni, per gli impianti al di sopra delle soglie per la progettazione obbligatoria da parte di un professionista
 - ✓ **da un responsabile tecnico**, da almeno 5 anni, **di un'impresa abilitata**, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, ma **solo per impianti senza obbligo di progetto del professionista**

Dichiarazione di rispondenza

- ✓ il D.M. 37/08 riconosce una **competenza “peritale” in capo ai responsabili tecnici delle imprese abilitate all’installazione** (e non solo ai professionisti) che consiste nella **facoltà di attestare la conformità di impianti esistenti alla regola d’arte con la Di.Ri.**
- ✓ tale facoltà può essere esercitata dai responsabili tecnici delle imprese abilitate di installazione nell’ambito delle proprie competenze, relative alle soglie dimensionali degli impianti per le quali non è richiesta la progettazione obbligatoria da parte dei professionisti

Dichiarazione di rispondenza

- sia il **professionista abilitato** sia il **responsabile tecnico** *possono progettare impianti ma non emettere la DIRI se non hanno almeno 5 anni di esperienza*
- la possibilità di emettere la Di.Ri. per un R.T. di impresa con 5 anni di esperienza, va **congiunta alla assunzione di responsabilità di tale atto da parte del rappresentante legale dell'impresa di installazione** in cui è inserito il R.T.
- in altre parole, **la competenza “peritale” dei R.T. delle imprese abilitate all'installazione è possibile solo ed esclusivamente con il coinvolgimento dell'impresa in cui è inserito e non può essere esercitata autonomamente** (in forma libero professionale)

Dichiarazione di rispondenza

- ✓ il DM 37/08 non specifica la formalità con la quale debba essere resa la Dichiarazione di Rispondenza
- ✓ in ogni caso, si ritiene che tale atto debba sostanzialmente **richiamare i contenuti della Di.Co.** integrandoli con gli **elementi che comprovino:**
 - a. **i requisiti professionali di chi la rilascia**
 - b. **il sopralluogo e i referti degli accertamenti** strumentali
 - c. **eventuali allegati tecnici a sostegno** della Di.Ri.

✓ **ATTENZIONE!!**

la Di.Ri. attesta solo la **RISPONDENZA**
NON può attestare la **NON RISPONDENZA**

Obblighi del committente e del proprietario (art. 8)

- ✓ **il proprietario o il conduttore dell'impianto, è tenuto ad adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza** previste dalla normativa vigente in materia, **tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dal fabbricante dell'apparecchio**
- ✓ **il cliente, entro 30 giorni dall'allacciamento** e in tutti i casi di richiesta **di nuova fornitura** e di variazione della portata termica **di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso**, deve consegnare al distributore o al venditore **copia della dichiarazione di conformità dell'impianto** (esclusi i relativi allegati obbligatori) **o copia della dichiarazione di rispondenza**

Obblighi del committente e del proprietario (art. 8 co. 3)

- copia della Di.Co. o della Di.Ri. è consegnata al fornitore anche nel caso di **richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto**, o di aumento di potenza che, senza interventi sull'impianto, determina il raggiungimento delle soglie di potenza impegnata per le quali viene richiesta la progettazione obbligatoria da parte dei professionisti **o comunque, per gli impianti elettrici, la soglia di potenza di 6 Kw**
- fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, **trascorsi 30 giorni senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità, il fornitore** o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, **previo congruo avviso, sospende la fornitura**

Istruzioni dell'impianto (art. 8 co.)

- ✓ anche se non è esplicitamente richiesto come allegato alla Di.Co., l'art. 8 prevede che il proprietario dell'impianto debba conservare lo stesso, **tenendo conto delle istruzioni predisposte dalla ditta installatrice** e dai fabbricanti della componentistica
- ✓ pertanto le **istruzioni**, anche in una ottica di tutela dell'impresa, sono **di fatto un allegato obbligatorio alla dichiarazione di conformità**
- ✓ **questo obbligo era già previsto per gli impianti termici e le automazioni di cancelli e simili**

Manutenzione dell'impianto (art. 10)

- ✓ la manutenzione ordinaria degli impianti non necessita:
 - a. dell'intervento di imprese abilitate
 - b. della redazione del progetto
 - c. del rilascio dell'attestazione di collaudo
- ✓ **manutenzione ordinaria:** sono gli interventi finalizzati a **contenere il degrado normale d'uso**, nonché a **far fronte ad eventi accidentali** che comportano la necessità di primi interventi, che comunque **non modificano la struttura dell'impianto** su cui si interviene **o la sua destinazione d'uso**, *secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore* (art. 2, co. 1 lett. d))
- ✓ ciò significa che tuttavia **ci sono delle manutenzioni ordinarie che devono essere fatte solo da imprese abilitate**, ad esempio:
 - ❖ *impianti di ascensore e montacarichi*
 - ❖ *impianti termici e degli impianti a gas combustibile*
 - ❖ *impianti di refrigerazione con "utilizzo" di gas tossici*

Certificato di Agibilità (art. 9)

- ✓ il “Testo Unico Edilizia” (DPR 380/2001 artt. 24 e 25) indica che il soggetto titolare del permesso di costruire o che ha presentato la D.I.A.-edile, **entro 15 gg. dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento**, deve presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità
- ✓ la Di.Co. pertanto va consegnata a tale soggetto con tempistica che garantisca tale adempimento

Obbligo di deposito della Di.Co. (art. 11)

- ✓ è soppresso l'obbligo di inviare copia della **Di.Co.** alla CCIAA, mentre rimane l'**obbligo di deposito presso lo sportello unico dell'edilizia del Comune** per monitorare gli impianti installati negli edifici e realizzare un efficace sistema di verifica
- ✓ sarà poi lo **sportello unico dell'edilizia del Comune** ad inoltrare copia della Di.Co. alla CCIAA per le verifiche sulla legittimità ad operare dell'impresa di installazione

Obbligo di deposito della Di.Co.

- o il D.M. 37 ha introdotto un **duplice percorso** per la consegna della Di.Co. a seconda che si tratti:
- a. di edifici per i quali è già stato rilasciato il **certificato di agibilità**, per i quali **l'obbligo di deposito della Di.Co. e del progetto dell'impianto**, presso lo S.U.E., **è a carico delle imprese**, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori riguardanti il rifacimento o l'installazione degli impianti
 - b. di interventi edilizi subordinati a **permesso di costruire** ovvero a **D.I.A.-edile**, per i quali **l'obbligo di deposito del progetto degli impianti** è contestuale al progetto edilizio, mentre quello **della Di.Co.**, va fatto entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura (artt. 24-25 dpr 380/01), presso lo S.U.E., ed **è in capo al titolare del permesso di costruire o di chi ha presentato la D.I.A.-edile e non dell'impresa installatrice**

Documentazione tecnico-amministrativa

- ✓ l'art. 13 del D.M. prevede per *l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica* (dichiarazione di conformità, progetto, collaudo ove previsti), *estendendolo anche al libretto di uso e manutenzione*
- ✓ in caso di **trasferimento dell'immobile**, a qualsiasi titolo, **il venditore ha l'obbligo di consegnare tale documentazione all'avente causa**
 - l'atto di vendita deve anche riportare *la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti* alla normativa in materia di sicurezza e *contenere in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza*
- ✓ è comunque fermo l'obbligo di riportare *“la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza”*
 - conformità degli impianti che va valutata *in base alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione o del loro ultimo adeguamento obbligatorio*
- ✓ contrariamente a quanto previsto dal DPR n. 447/1991 (il cui art. 9 co. 3 impone espressamente al proprietario di “consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica all'avente causa”, senza eccezioni), **le parti possono accordarsi per non allegare le dichiarazioni di conformità o di rispondenza**

NOVITA' NORMATIVE

Art. 35 D.L. 25.06.2008 n. 112

✓ **entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, volti a **disciplinare**:

- a) la semplificazione delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;**
- b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti;**
- c) la revisione della disciplina delle sanzioni in caso di violazioni**

Sanzioni (art. 15)

- ✓ **in considerazione dell'entità e complessità dell'impianto**, del grado di pericolosità e delle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione, **in caso di violazione**
 - a. **dell'obbligo di rilascio delle D.D.C.** comprensiva di **relazione tecnica** e del **progetto** dell'impianto (art. 7) si applicano le **sanzioni amministrative da € 100,00 a € 1.000,00**
 - b. **degli altri obblighi contenuti nel decreto** si applicano le **sanzioni amministrative da € 1.000,00 a € 10.000,00**
- ✓ **le violazioni**, comunque accertate, a carico delle imprese installatrici **sono comunicate alla Camera di commercio** competente per territorio, che **irroga le sanzioni** e provvede **all'annotazione nell'A.I.A. o nel R.I.** (con conseguente evidenza nel certificato camerale)

Reiterazione delle violazioni

- ✓ **la violazione ripetuta tre volte** delle norme relative alla **sicurezza degli impianti**, da parte delle imprese abilitate, comporta, in casi di particolare gravità, **la sospensione temporanea dell'iscrizione**
- ✓ **alla TERZA violazione** delle norme riguardanti la **progettazione ed i collaudi**, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali **provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti** iscritti nei rispettivi albi
- ✓ sono **nulli i patti** relativi alle attività disciplinate dal regolamento **stipulati da imprese non abilitate**, salvo il **diritto al risarcimento di eventuali danni**

Nullità dei contratti

- ✓ il committente deve sempre affidare i lavori di installazione dell'impianto ad impresa per la quale ha preventivamente accertato l'idoneità, però in caso di contenzioso il committente può essere considerato "soggetto debole" o "raggirato" nel caso che abbia affidato l'incarico ad impresa non qualificata e quindi ...
- ✓ ... in giudizio, oltre alla nullità in base all'art. 1418 CC ed il conseguente risarcimento, può essere invocato anche il reato di truffa (art. 640 CP) qualora ci sia stata attività ingannatoria capace di indurre il committente in errore attraverso artifici e raggiri per affidare i lavori e ...
- ✓ ... la truffa può essere invocata anche senza querela di parte per effetto delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61 C.P. o nel caso che l'installazione sia fatta per qualsiasi Ente Pubblico



FINE

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**